

Regolamento Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti

Art. 1 Composizione, nomina e durata del mandato

1. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti, tenuto conto delle dimensioni dell'Ateneo è unica ed è composta da un docente (designato dalla Facoltà) e da uno studente (eletto secondo le modalità previste al successivo art. 6) di ciascun Corso di Studio.
2. Il Presidente è eletto tra i docenti alla prima seduta
3. Ogni Commissione rimane in carica due anni e ciascun componente potrà essere confermato solo una volta.

Art. 2 Funzioni del Presidente

Sono compiti del Presidente:

- a. nomina, nella prima seduta della Commissione, il Segretario tra i componenti della Commissione;
- b. fissa, nella prima seduta della Commissione, le date delle tre sedute obbligatorie annuali della Commissione;
- c. definisce l'Ordine del Giorno delle sedute della Commissione;
- d. convoca, con almeno 5 giorno di anticipo, le sedute ordinarie della Commissione e le presiede, secondo quanto riportato nell'articolo 5 del presente Regolamento;
- e. convoca, con almeno 24 ore di anticipo, le sedute straordinarie necessarie in occasione di specifiche esigenze;
- f. segnala ai Presidenti di Corso di Studio e al Preside della Facoltà, l'eventuale mancato funzionamento della Commissione.

Art. 3 Funzioni del Segretario

1. Il Segretario è designato dal Presidente tra i componenti docenti della Commissione e decade dal suo ruolo con il Presidente stesso.
2. Il Segretario:
 - a. coadiuva il Presidente nell'esercizio di tutte le attività organizzative necessarie per il funzionamento ottimale della Commissione.
 - b. redige i verbali delle sedute e provvede ad inviarli, una volta approvati secondo le modalità di cui al successivo art. 4, a chi di competenza.

Art. 4 Attività delle Commissioni

1. La Commissione paritetica docenti-studenti si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte in un anno accademico ed in occasione di specifiche esigenze.
2. La convocazione della Commissione avviene, di regola, mediante e-mail almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. Nel caso di eccezionali esigenze, la convocazione può essere effettuata al più 24 ore prima della data prevista per la riunione.
3. I verbali della Commissione sono inseriti in rete interna ed in apposita area riservata. In tal modo saranno disponibili per la consultazione da parte dei membri di CTO, PQA, CdA, gruppi di AQ.
4. Le sedute della Commissione sono presiedute dal Presidente.
5. Le deliberazioni della Commissione vengono prese a maggioranza; in caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio.
6. Eventuali relazioni di minoranza devono essere allegate al verbale della seduta e ne fanno parte integrante.

7. I verbali delle sedute vengono approvati, di norma, seduta stante; eventuali correzioni e/o integrazioni che, in via del tutto eccezionale, si dovessero rendere necessarie possono essere effettuate esclusivamente nella prima seduta successiva a quella cui si riferisce il verbale.

Art. 5 Competenze delle Commissioni

1. La Commissione provvede in primis a verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'Ordinamento Didattico, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico.
2. La Commissione viene istituita anche a tutela dei diritti degli studenti, pertanto provvede eventualmente a segnalare al Preside e al Rettore e ai Presidenti dei CdS l'avvenuto accertamento di irregolarità.
3. La Commissione, sulla base delle informazioni derivanti dalla Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS), dei risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti e di altre informazioni istituzionali disponibili, valuta, in accordo alla normativa vigente, se:
 - a. il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;
 - b. i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di riferimento;
 - c. la qualificazione dei Docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;
 - d. i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;
 - e. al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi su Corsi di Studio negli anni successivi;
 - a. i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati;
 - b. l'istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto.
4. La Commissione, esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento, in una Relazione annuale che verrà trasmessa al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di valutazione interna entro il 31 dicembre di ogni anno.
5. La Relazione annuale conterrà il resoconto delle seguenti attività:
 - a. proposta al Nucleo di Valutazione per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche;
 - b. attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
 - c. monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di singole strutture.
6. Il Presidente ed il Segretario della Commissione sono responsabili della trasmissione della Relazione annuale al Presidio di Qualità e al Nucleo di valutazione e per conoscenza agli Uffici dell'Ateneo.

Art. 6 Modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti

1. Il Rettore- on Pro-Rettore a ciò delegato - avvia con proprio Decreto la procedura elettorale stabilendo nello stesso Decreto:

- Modalità e termini per la proposizione delle candidature, anche in via telematica;
- Modalità e termini di svolgimento delle elezioni , anche in via telematica;
- Composizione dell'elettorato attivo e passivo e dell'Ufficio Responsabile del Procedimento.

Art. 7 Norma transitoria

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento è costituita la nuova Commissione paritetica, secondo quanto indicato all'Art. 1, essendo state altresì espletate le elezioni studentesche.